

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **PER LA PROMOZIONE DEGLI ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI**

#### **TRA**

**Provincia di Torino, Arpa Piemonte, Comuni di Avigliana, Bardonecchia, Cesana To.se, Chieri, Chiomonte, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Poirino, Torino, Camera di Commercio di Torino, Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Cenischia, Ente Parco La Mandria, Parco Nazionale Gran Paradiso, Agenzia Energia e Ambiente di Torino, Consorzio Pracatinat, Environment Park, Associazione Cinemambiente, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G.Galilei" di Avigliana, Torino Internazionale, Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Cidiu S.p.A, Consorzio Servizi Socio Assistenziali Chierese.**

#### **PREMESSO CHE**

L'art. 6 della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea (G.U.C.E. C 325 del 24.12.2002) afferma che *"le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie di cui all'art. 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*.

Tra gli strumenti indicati nella Comunicazione della Commissione Europea sulla Politica Integrata del Prodotto, COM 2003/302, per migliorare le performance ambientali dei beni e dei servizi, occupa un ruolo importante il cosiddetto *Green Public Procurement* (GPP). Con questo termine si fa riferimento ad un sistema di acquisti di prodotti e servizi ambientalmente preferibili adottato dalle amministrazioni pubbliche. Il GPP può giocare un ruolo fondamentale dal lato della domanda, per sostenere la produzione di beni e servizi ambientalmente preferibili e fungere da traino nel processo di orientamento delle scelte di consumo in chiave sostenibile.

Nella Comunicazione della Commissione Europea "Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici", COM 2001/274 del 4.7.2001, si chiarisce come la legislazione vigente permetta già oggi di tenere conto degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto degli enti pubblici; in particolare si afferma che *"... se impongono requisiti relativi alla protezione ambientale più severi di quelli prescritti dalle norme o dalle leggi, gli enti aggiudicatori possono ispirarsi ai criteri per l'assegnazione dei marchi ecologici nel definire le specifiche tecniche in materia ambientale..."*.

Il quadro giuridico relativo all'inserimento di criteri ecologici negli acquisti pubblici è stato chiarito con le Direttive 17/2004/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e 18/2004/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Il manuale "Acquistare verde!" della Commissione Europea illustra quali siano le possibilità e le modalità per integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici.

La Comunicazione della Commissione Europea sul piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea, COM 2004/38, identifica gli appalti pubblici come una delle azioni importanti per contribuire a diffondere le tecnologie ambientali.

La Decisione n. 1600/2002/CE del 22.7.2002 che istituisce il Sesto Programma Comunitario di Azione Ambientale, stabilisce all'art. 3.6 che *"è necessario promuovere una politica di appalti pubblici «verdi» che consenta di tener conto delle caratteristiche ambientali e di integrare eventualmente nelle procedure di appalto considerazioni inerenti al ciclo di vita"*.

Il Regolamento CE 1980/2000 relativo al sistema comunitario di assegnazione di un marchio volontario di qualità ecologica, stabilisce all'art. 10 che *"per incoraggiare l'uso di prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, la Commissione e le altre istituzioni della Comunità"*

*nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti".*

La Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici afferma che *"il settore pubblico dovrebbe sforzarsi di applicare criteri di efficienza energetica in ogni procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici"*. Detta Direttiva fornisce inoltre, all'allegato VI, un elenco di misure ammissibili di efficienza energetica per gli appalti pubblici.

La Corte di Giustizia Europea, nella causa C513/99, con sentenza del 17.9.2002, ha stabilito che il principio della parità di trattamento non osta a che siano presi in considerazione nell'appalto criteri collegati alla tutela dell'ambiente, per il solo fatto che esistono poche imprese che hanno la possibilità di offrire un materiale che soddisfi i detti criteri.

A livello nazionale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha auspicato che la pubblica amministrazione si impegni a *"istituzionalizzare l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto"* ponendo l'obiettivo di *"modifica dei capitolati di acquisto di beni e servizi, inserendo i requisiti ambientali senza contravvenire alle norme comunitarie"* (Deliberazione n. 57/2002 del CIPE su "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia").

Seguendo le raccomandazioni giunte dalla Commissione Europea con la Comunicazione sulla Politica Integrata dei Prodotti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sta elaborando il Piano d'Azione Nazionale per il GPP.

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) attua in Italia le Direttive europee sugli appalti pubblici e richiama in numerosi tratti la possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti pubblici.

Il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale - richiede, *"al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti"*, *"la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti"*.

Il suddetto D.Lgs prevede inoltre che *"gli Enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni"*, indicati in apposito decreto del MATT, *"con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni"*.

La Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" istituisce all'art. 19 la figura del *tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia* e il Decreto ministeriale 27 marzo 1998 "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", all'art. 3.1, quella del *responsabile della mobilità aziendale*.

Il medesimo decreto sulla mobilità sostenibile dispone l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di prevedere una quota del 50% di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco auto veicolare entro il 31 dicembre 2003.

## CONSIDERATO CHE

Per contribuire alla diffusione di una cultura ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione e nella promozione dei sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti/servizi (es. Ecolabel Europeo), è necessario introdurre anche in Italia un sistema di Green Public Procurement, già utilizzato da altri paesi nord-europei.

Il settore pubblico, infatti, può:

- a) ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali, acquistando prodotti e servizi verdi, grazie alla consistenza degli acquisti che a livello europeo costituiscono circa il 16% del PIL;
- b) accrescere la disponibilità e la competitività dei prodotti e servizi più verdi sia nelle gare di appalto per l'acquisto di prodotti che per la stipulazione di contratti di lavori e servizi;
- c) influenzare il comportamento dei cittadini privati, ma soprattutto delle istituzioni private e delle imprese, e spingerli verso acquisti più sostenibili.

Per promuovere acquisti ambientalmente sostenibili al proprio interno, dal 1999 ARPA Piemonte ha introdotto nei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi, criteri ambientali che favoriscono le aziende che dimostrano di possedere anche certificazioni ambientali rilasciate da sistemi pubblici.

La Provincia di Torino ha partecipato, in qualità di Ente Pilota, nel 2000 ad un progetto promosso dall'ANPA (adesso APAT) denominato "Preparazione ed applicazione sperimentale di strumenti per la diffusione di politiche di acquisto corrette ed ambientalmente sostenibili da parte degli Enti pubblici (Green Public Procurement)" ed ha finanziato la realizzazione di un ipertesto denominato "Guida al Green Public Procurement".

La Provincia di Torino, l'Arpa Piemonte e l'Ente Parco La Mandria hanno aderito alla Campagna internazionale "Procura+" per gli acquisti responsabili, promossa dall'ICLEI.

Il processo di Agenda 21 Provinciale, attivato nel 2000, è pervenuto, attraverso un articolato percorso di concertazione in sede locale e provinciale (cui hanno partecipato gran parte dei sottoscrittori del presente Protocollo), alla definizione del Piano d'Azione per la Sostenibilità, adottato dal Forum Provinciale di Agenda 21 il 18 gennaio 2002 e approvato dal Consiglio Provinciale nel medesimo anno.

All'interno del suddetto Piano è previsto un obiettivo di promozione dei consumi più sostenibili e l'ampliamento delle attività economiche legate a prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione ambientale e più specificatamente la diffusione di prodotti e servizi ambientalmente più sostenibili (ASSE 1, OBIETTIVO GENERALE 5, OBIETTIVO SPECIFICO 2).

Sempre all'interno del Piano d'Azione sono presenti schede azione tendenti a declinare in progetti le azioni concordate attraverso la concertazione di Agenda 21 (denominate schede AF), una di queste è relativa agli acquisti pubblici ecologici (Scheda AF5).

Negli anni 2003 e 2004 la Provincia di Torino e l'Arpa Piemonte, nell'ambito del Programma di Interventi Ambientali Provinciale, hanno promosso il progetto "Acquisti Pubblici Ecologici (APE)" in attuazione di quanto previsto sopra. In considerazione della rilevanza degli obiettivi e dei risultati che la pratica del GPP può portare e al fine di rispondere al notevole interesse espresso dal territorio, il progetto APE è proseguito negli anni 2005 e 2006 grazie al finanziamento della Provincia di Torino.

Le attività proposte hanno come fine ultimo la qualificazione ambientale dei produttori nella filiera produttore-distributore-consumatore pubblico e l'utilizzazione del GPP come strumento attuativo di sistemi di gestione ambientale, di Agende 21 locali e della diffusione dei sistemi di etichettature ecologiche dei prodotti. L'obiettivo è quindi quello di utilizzare in modo sinergico strumenti volontari al fine di perseguire un miglioramento ambientale continuo.

Il progetto APE intende diffondere i principi del GPP anche attraverso la produzione di linee guida operative per assistere le pubbliche amministrazioni nella predisposizione di appalti pubblici ambientalmente preferibili.

Il criterio scelto dalla Provincia di Torino per individuare i soggetti pilota partecipanti alla prima fase del progetto APE è stato quello di privilegiare gli enti che sul territorio provinciale avevano intrapreso percorsi di Agenda 21 o di certificazione ambientale, o gli enti a partecipazione pubblica che a livello statutario promuovevano lo sviluppo sostenibile.

Nell'aprile 2004 gli enti-pilota partecipanti al progetto APE hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici, cui hanno aderito, nel 2005 diversi altri enti.

TUTTO CIO' PREMESSO I SOTTOSCRITTORI CONSAPEVOLI DELLA NECESSITA' DI  
MINIMIZZARE O ELIMINARE ALLA FONTE L'IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DALLE  
PROPRIE SCELTE DI ACQUISTO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## **ART. 1 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE**

I sottoscrittori perseguono i seguenti obiettivi:

1. Limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto ambientale;

2. Preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti;
3. Promuovere nelle proprie scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, tecniche di bio-edilizia, sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti (es. Regolamento CE 1980/2000) che tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti/servizi che si intende acquistare;
4. Inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che comportino un vantaggio economico all'amministrazione, valutato tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto/servizio.

## **ART. 2 IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI**

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra esposti i sottoscrittori si impegnano, compatibilmente con le specificità locali, le esigenze particolari e la normativa di settore (sia di regime di diritto pubblico che privato), a:

- a. inserire nelle procedure di acquisto di beni e servizi almeno i criteri ambientali di minima, di cui agli allegati A, C, D ed E, parte integrante del presente protocollo;
- b. sperimentare l'inserimento degli ulteriori criteri previsti nelle Linee Guida prodotte nell'ambito del progetto A.P.E.;
- c. continuare la ricerca di criteri di preferibilità ambientale da inserire nelle procedure di acquisto (anche relativamente a nuove tipologie di prodotti e servizi) e mettere a disposizione degli altri enti le esperienze acquisite;
- d. tenere conto dell'impatto ambientale nell'organizzazione di eventi e convegni in linea con le indicazioni fornite in allegato al presente protocollo (Allegato B - Linee Guida Green Meeting).
- e. verificare, di volta in volta, la possibilità di inserire la certificazione ambientale EMAS (Regolamento CE 761/01) o ISO 14001 come mezzo di prova per valutare la capacità tecnica di un'impresa a realizzare l'appalto con requisiti ambientali;
- f. verificare la possibilità di predisporre procedure interne di qualificazione anche ambientale dei propri fornitori;
- g. prevedere momenti di sensibilizzazione del proprio personale in particolare degli uffici acquisti sugli impatti ambientali dei prodotti maggiormente utilizzati;
- h. condividere e promuovere forme centralizzate di acquisto che tengano conto dei criteri ambientali, di cui una prima lista viene fornita in allegato al presente protocollo;
- i. promuovere le buone prassi di acquisti pubblici ecologici sul territorio di competenza;
- j. adottare dei titoli "verdi" per gli appalti che integrano i criteri ambientali previsti dal presente Protocollo d'Intesa;
- k. richiedere di recepire i criteri allegati al presente accordo anche ai beneficiari dei trasferimenti/contributi elargiti dagli enti sottoscrittori.

## **ART. 3 COMITATO DI MONITORAGGIO**

Ciascuna delle Parti nomina un referente che partecipa al Comitato di Monitoraggio paritetico per la verifica dell'attività svolta e degli obiettivi conseguiti oltre che per la condivisione di nuovi criteri di preferibilità ambientale da inserire nelle procedure di acquisto, o relativi a nuove tipologie di prodotti e servizi.

Il Comitato si riunirà almeno 3 volte all'anno.

Il Comitato di Monitoraggio individua al proprio interno un coordinatore cui compete la convocazione delle riunioni secondo il calendario concordato e la predisposizione della relazione di verifica. A seguito di tali verifiche l'elenco dei criteri in allegato potrà subire degli aggiornamenti.

Il Comitato pubblica un rapporto periodico in cui sono evidenziati i risultati concreti raggiunti da ciascun sottoscrittore in merito agli impegni presi.

#### **ART. 4 PUBBLICITÀ DELL'ACCORDO**

I firmatari si impegnano a dare massima diffusione ai contenuti del presente protocollo al fine di perseguire gli obiettivi di promozione degli acquisti pubblici ecologici su tutto il territorio provinciale.

Le Parti si impegnano inoltre a diffondere i risultati, anche parziali, nell'ambito dei propri strumenti di comunicazione e con modalità coerenti con le proprie competenze.

#### **ART. 5 ADESIONE DI TERZI ALL'ACCORDO**

All'accordo possono aderire altri soggetti pubblici e privati, purchè siano in grado di contribuire o agevolare il raggiungimento degli obiettivi. Il coinvolgimento di altri soggetti avverrà con l'intesa delle Parti.

I sottoscrittori sono liberi di uscire dall'accordo dandone preventiva comunicazione alle altre Parti.

#### **ART. 6 DURATA E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO**

Il presente protocollo ha durata illimitata.

Il Comitato di Monitoraggio ha anche il compito di proporre alle parti le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'individuazione di nuovi obiettivi da perseguire e criteri da sperimentare.

#### **ALLEGATI:**

- A. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di carta, mobili, attrezzature informatiche e autoveicoli
- B. Linee guida per l'organizzazione di eventi e seminari a basso impatto ambientale (Green Meeting)
- C. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di servizi di pulizia
- D. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di edifici
- E. Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di alimenti e servizi di ristorazione

# ALLEGATI

I criteri ambientali sono suddivisi tra:

- **specifiche tecniche di minima**, che concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto e devono essere obbligatoriamente soddisfatte dalle imprese concorrenti, a pena di esclusione;
- **criteri di valutazione** che vanno inseriti (nel caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa) tutti o in parte, scelti in base alle priorità ambientali dell'Ente aggiudicatore e alle caratteristiche peculiari della gara (tipo di materiale richiesto, tipo di procedura utilizzata, numero di partecipanti alla gara, disponibilità finanziarie, ecc.). Eventualmente si può assegnare ad ogni criterio uno specifico punteggio.

A tali criteri è possibile ispirarsi per la definizione di ulteriori specifiche tecniche obbligatorie, o di varianti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Vedi "Orientamenti relativi agli aspetti ambientali nel contesto degli enti pubblici – applicazione dei criteri del marchio comunitario di qualità ecologica" – CUEME, Novembre 2001.

# ALLEGATO A

## Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di carta, mobili, attrezzature informatiche e autoveicoli

### 1. PRODOTTI IN CARTA – CARTA PER COPIE

#### 1.1. Specifiche tecniche di minima

La carta utilizzata deve essere prodotta a partire da almeno il 75% di fibre riciclate, di cui almeno il 65% proveniente da post-consumo, e sbiancata senza utilizzo di gas di cloro.

oppure

La carta utilizzata deve essere prodotta a partire da fibre di legno, fibre riciclate o altre fibre cellulosiche sbiancate senza utilizzo di gas di cloro. Le fibre vergini di legno devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile<sup>2</sup>. *(L'Ecolabel europeo può costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale specifica)*

La rispondenza a tali requisiti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.<sup>3</sup>

Gli eventuali marchi ecologici pubblici del prodotto devono comparire sull'imballo.

Si richiede la compatibilità con le apparecchiature in dotazione<sup>4</sup>, che sono:  
.....(*elenco attrezzature in dotazione*).

Tutti gli articoli, pertanto, devono essere garantiti per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto d'inchiostro, resistenti al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabili in fronte e retro.

Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.

---

<sup>2</sup> I fornitori del prodotto debbono presentare una dichiarazione da parte di un organismo indipendente che mostri l'attuazione di principi e misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. In Europa, i principi e le misure di cui sopra debbono corrispondere a quelli contenuti negli "Orientamenti Operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", fatti propri dalla Conferenza di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi debbono corrispondere ai principi in materia adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) oppure ai criteri o agli orientamenti adottati nel quadro di iniziative regionali (OILT, Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell'Africa). I prodotti con il marchio FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Pan-european Forest Certification Council) garantiscono che il legno proviene da foreste gestite in modo sostenibile ([www.fsc-italia.it](http://www.fsc-italia.it) e [www.pefc.it](http://www.pefc.it)).

<sup>3</sup> La ditta affidataria dovrà produrre le certificazioni di conformità da parte di organismi indipendenti.

<sup>4</sup> ATTENZIONE: una simile richiesta dovrà essere fatta anche ai fornitori delle attrezzature da ufficio (macchine fotocopiatrici, stampanti, fax,...). Per esempio sarà necessario richiedere che l'attrezzatura sia adatta alla stampa in fronte/retro su carta riciclata al 100%.

## **2. PRODOTTI IN CARTA – STAMPATI** (pubblicazioni, manifesti, pieghevoli, cartelline, biglietti da visita, ecc.)

### **2.1 Specifiche tecniche di minima**

La carta utilizzata deve essere prodotta a partire da almeno il 75% di fibre riciclate, di cui almeno il 65% proveniente da post-consumo, e sbiancata senza utilizzo di gas di cloro.

oppure

La carta utilizzata deve essere prodotta a partire da fibre di legno, fibre riciclate o altre fibre cellulosiche sbiancate senza utilizzo di gas di cloro. Le fibre vergini di legno devono provenire da foreste gestite in modo sostenibile<sup>5</sup>. *(L'Ecolabel europeo può costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale specifica)*

La rispondenza a tali requisiti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.<sup>6</sup>

Su tutto il materiale dovranno essere evidenti le caratteristiche ambientali del prodotto, come, ad esempio, “carta riciclata sbiancata senza cloro” o il logo del marchio ecologico pubblico (se esiste).

Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. Si dovranno utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.

### **2.2 Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Punti \_\_\_/\_\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale della fornitura proposta secondo i criteri sottoindicati:

- Possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (tipo Ecolabel Europeo, Nordic Swan, Blauer Engel ...)

## **3. MOBILI PER UFFICIO**

### **3.1 Specifiche tecniche di minima**

I materiali forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo.

Pannelli di Legno - Emissioni di formaldeide

I componenti finiti costituiti da pannelli a base di legno devono essere a bassa emissione di formaldeide con un valore minore o uguale 3,5 mg/m(quadro)h in base alla norma UNI EN 717-2<sup>7</sup>. La rispondenza<sup>8</sup> a tali requisiti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti.<sup>8</sup>

Lampade

---

<sup>5</sup> Vedi nota 2

<sup>6</sup> Vedi nota 3

<sup>7</sup> D.M. 22/09/1997 “Schemi di capitolati relativi ad arredi per uffici la cui fornitura e' di competenza del Ministero del Tesoro - Provveditorato generale dello Stato” - All. A - G. U., S. O. n° 232 del 04/10/1997

<sup>8</sup> Vedi nota 3



Per le seguenti tipologie di lampade.....(*elenco da specificare*) si richiede la possibilità di utilizzare lampadine a basso consumo energetico di classe A<sup>9</sup>.

### 3.2 Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Punti \_\_\_/\_\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale della fornitura proposta secondo i criteri sottoindicati:

- Servizio di ritiro dei prodotti da sostituire con attestazione di smaltimento tramite recupero dei materiali;
- Garanzia sulla disponibilità nel tempo dei pezzi di ricambio, migliorativa rispetto quanto obbligatoriamente richiesto;
- Possibilità di togliere e lavare separatamente eventuali parti in tessuto (o fornire sedute sfoderabili);
- Informazioni e istruzioni sulle corrette modalità di uso, manutenzione, riparazione e smaltimento del prodotto;
- Durata della garanzia migliorativa rispetto a quella di legge;
- Prodotti e materiali che limitano le emissioni di formaldeide migliorative rispetto ai parametri richiesti come obbligatori;
- Prodotti che utilizzano legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile<sup>10</sup>;
- Possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (tipo Ecolabel Europeo, Nordic Swan, Blauer Engel ...);
- Prodotti che utilizzano come materia prima materiali riciclati;
- Prodotti che evitano l'uso di materiali plastici alogenati;
- Prodotti e materiali che evitano e limitano l'uso e le emissioni di solventi organici, composti organici volatili, solventi alogenati, piombo, stagno, cromo esavalente, mercurio e loro composti.

## 4. ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO

### 4.1 Specifiche tecniche di minima

È richiesto che le attrezzature rispettino le versioni più aggiornate dei criteri stabiliti dal programma europeo Energy Star<sup>11</sup>. I monitor devono rispettare i criteri del marchio TCO 03<sup>12</sup>.

Per comprovare la conformità ai criteri ambientali i concorrenti devono fornire:

- documento attestante che il produttore sia autorizzato ad utilizzare il marchio ambientale (oppure autodichiarazione da verificare in caso di vincita);
- oppure una documentazione fornita da organismo indipendente legalmente riconosciuto (risultati di test, attestazioni, ecc.) che dimostri la conformità del prodotto ai criteri del marchio.

Per stampanti e fotocopiatrici deve essere attestata la compatibilità al funzionamento con carta riciclata al 100% (anche nel caso di uso intenso di stampa in fronte/retro).

---

<sup>9</sup> L'efficienza energetica è definita all'allegato IV della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

<sup>10</sup> Vedi nota 2.

<sup>11</sup> [www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org), (possibilmente allegare i criteri).

<sup>12</sup> [www.tcodevelopment.com/](http://www.tcodevelopment.com/), (possibilmente allegare i criteri).

#### **4.2 Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:**

Punti \_\_\_/\_\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale della fornitura proposta secondo i criteri sottoindicati:

- Possesso di marchio pubblico di certificazione ambientale (tipo Ecolabel Europeo, Nordic Swan, Blauer Engel ...);
- Durata della garanzia del prodotto migliorativa rispetto a quella obbligatoriamente richiesta;
- Possibilità di aggiornamento tecnologico delle attrezzature anche con accessori per la multifunzione (es. computer con fax, stampante su fotocopiatrice);
- Garanzia sulla disponibilità nel tempo delle parti di ricambio e dei materiali di consumo superiore a quella obbligatoriamente richiesta;
- Servizio di ritiro delle attrezzature da sostituire e di quelle giunte a fine vita e dei materiali di consumo, ai fini del riuso e del riciclaggio;
- Consumi energetici migliorativi rispetto a quelli richiesti obbligatoriamente;
- Progettazione volta alla riduzione dei rifiuti prodotti in fase d'uso.

## **5. AUTOVEICOLI**

### **5.1 Specifiche tecniche di minima**

E' richiesto che gli autoveicoli rispettino i limiti di emissione inquinanti previsti dalla normativa EURO IV (Direttiva 1998/69 CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla Direttiva 70/220/CEE).

oppure

È richiesto, a pena di esclusione, che gli autoveicoli siano dotati di un sistema di trazione ibrida (motore termico + elettrico) di serie.

oppure

È richiesto, a pena di esclusione, che gli autoveicoli siano dotati di un doppio sistema di alimentazione (benzina + gpl) di serie.

oppure

È richiesto, a pena di esclusione, che gli autoveicoli siano dotati di un doppio sistema di alimentazione (benzina + metano) di serie.

### **5.2 Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:**

Punti \_\_\_/\_\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale della fornitura proposta secondo i criteri sottoindicati:

- Consumo carburante (l/100km) in riferimento al ciclo ECE/EUDC;
- Emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km);
- Rumorosità esterna dell'autoveicolo (dB)(A);
- Prodotti che utilizzano come materia prima materiali riciclati;
- Misure di riduzione degli impatti ambientali legati alle operazioni di manutenzione e assistenza tecnica (es. caratteristiche dei servizi di lavaggio, dei lubrificanti, dei prodotti per la cura dell'auto, dei pneumatici, ...).

## ALLEGATO B

### Linee guida per l'organizzazione di eventi e seminari a basso impatto ambientale (Green Meeting)

#### 1. Materiale stampato

##### Minimizzazione rifiuti e risparmio di risorse

- massimizzare l'utilizzo della trasmissione elettronica delle informazioni, via posta elettronica o tramite internet:
  - prevedere la registrazione dei partecipanti, l'invio di materiale promozionale, la conferma di partecipazione per via elettronica;
  - rendere disponibili gli atti del convegno su internet o inviarli via posta elettronica;
- per tutto il materiale cartaceo, salvo applicazioni particolari, utilizzare carta ecologica riciclata sbiancata senza cloro;
- evitare l'uso di carta patinata;
- stampare il materiale in fronte/retro e in formati ridotti;
- su tutto il materiale evidenziare il tipo di carta utilizzata (eventuale marchio ecologico o indicazione attestante le prestazioni ambientali);
- evitare l'uso di cartellini porta-nome in plastica o, se ciò non è possibile, prevedere dei contenitori in cui raccogliarli al fine del riutilizzo;
- utilizzare biro e matite con ricarica, in cartone, in plastica riciclata o biodegradabile, possibilmente con inchiostri/coloranti che non contengono metalli pesanti;
- evitare borse in plastica, preferire borse in tela (possibilmente cotone naturale da coltivazioni biologiche certificate).

#### 2. Servizi di ristorazione

##### Minimizzazione rifiuti e risparmio di risorse

- evitare l'uso di prodotti usa e getta
  - richiedere che le posate e le stoviglie siano riutilizzabili. Nel caso in cui questo non sia possibile, richiedere l'uso di prodotti biodegradabili e compostabili;
  - richiedere l'uso di tovaglioli e tovaglie in tessuto. Nel caso in cui questo non sia possibile, richiedere l'uso di prodotti biodegradabili e compostabili;
- richiedere che gli imballaggi di cibo e bevande siano riutilizzati. Nel caso in cui questo non sia possibile, richiedere che vengano separati e smaltiti in modo da avviarli al riciclaggio attraverso la loro raccolta differenziata;
- assicurare la disponibilità di contenitori per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili;
- accertarsi che le zone in cui si trovano i contenitori per materiali riciclabili siano ben segnalate e facilmente accessibili.

##### Promozione produzioni eco-sostenibili

- richiedere prodotti locali e di stagione, provenienti da agricoltura biologica e/o del commercio equo e solidale certificato;
- prevedere un menu vegetariano<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Le produzioni vegetali richiedono un minore consumo di terra e di energia.

### **3. Sedi dei convegni e servizi di ospitalità**

#### Minimizzazione rifiuti e riduzione inquinamento atmosferico

- preferire luoghi facilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, e promuoverne l'utilizzo;
- preferire sedi e servizi che utilizzano distributori ricaricabili per sapone, shampoo, ecc.;
- preferire sedi e servizi che:
  - attuano dei programmi di riduzione dei consumi energetici e idrici;
  - attuano degli interventi per ridurre la produzione di rifiuti, il loro riuso e riciclaggio;
  - hanno ottenuto o rispettano i criteri dell'Ecolabel europeo per i servizi di ricettività turistica.

### **4. Informazione e sensibilizzazione**

- coinvolgere e informare delle scelte ambientali effettuate i soggetti interessati: relatori, visitatori, media, ecc.;
- scoraggiare gli espositori dal portare grandi quantità di materiale da distribuire e invitarli a favorire la trasmissione per via elettronica dei documenti.

## ALLEGATO C

### Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di servizi di pulizia

#### Specifiche tecniche di minima

##### *Esclusione di prodotti e ingredienti pericolosi*

Specifiche:

- I prodotti acquistati/usati\* dalle imprese di pulizia professionali devono essere conformi ai criteri indicati nel seguito:

I potenziali fornitori devono confermare nella loro offerta che i (prodotti offerti/prodotti che saranno utilizzati nel servizio di pulizia) sono conformi ai criteri indicati.

\* Sbarrare il caso applicabile

\*\* Una lista di criteri di esclusione di prodotti e ingredienti è riportata nel seguito. Questa può essere semplicemente allegata ai documenti del bando.

I prodotti acquistati o usati dalle ditte di pulizia che prendono in appalto tale attività non devono:

- Essere classificati come Molto Tossici (T+), Tossici (T), Corrosivi (C), Nocivi (Xn), Irritanti (Xi) associati alle frasi di rischio R41, R42 e/o R43) o come Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 1999/45/EC recepita in Italia con il D.Lgs 65 del marzo 2003.

Fatta eccezione per:

- 1) quelli classificati come Irritanti (Xi) associati alle frasi di rischio R36, R37 o R38;
  - 2) i Corrosivi (C) associati alla frase R34, nel caso che siano esfolianti, detergenti per piatti per lavastoviglie per comunità e componenti separati di kits per lavanderia quali addolcenti per l'acqua e sali sbiancanti.
- Contenere composti organici volatili in concentrazione superiore al 10% in peso del prodotto (20% nel caso di prodotti per pavimenti). È ammesso l'uso dei seguenti solventi in percentuale fino al 30%: etanolo, isopropanolo, n-propanolo, acetone.
  - Contenere i seguenti ingredienti:
    1. Quelli classificati come Molto Tossici (R26, R27, R28), Tossici (R23, R24, R25), cancerogeni (R45, R49), mutageni (R46) o tossici per la riproduzione (R60, R61), che possono provocare danni gravi irreversibili (R39), o gravi danni alla salute dietro una prolungata esposizione (R48) secondo la Direttiva 67/548/CEE e la normativa italiana D.lgs. 52 del febbraio 1997
    2. Idrocarburi aromatici o alogenati
    3. Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA)
    4. Alchilfenoletossilati
    5. Formaldeide e composti che possono cedere formaldeide
    6. Sbiancanti a base di cloro (che comportano la formazione di cloro attivo)
    7. Composti organici alogenati
    8. Ftalati
    9. Prodotti odorigeni sintetici: Nitro-musk e musk composti policiclici.
  - Contenere tensioattivi: non rapidamente biodegradabili (OECD 301-F- vedi Regolamento EC sui detergenti)<sup>14</sup>

<sup>14</sup> I criteri relativi alla biodegradabilità dei tensioattivi sono quelli proposti dal Regolamento EC sui detergenti. Essi sono parte dei criteri chiave poiché, anche se il Regolamento ha valore di legge, sarà possibile al produttore chiedere delle deroghe (esenzioni). Tale deroga sarà consentita solo sulla base

- Contenere conservanti: con un potenziale di bio-accumulo (Pow) >3 o exp. BCF>100

### **Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Punti \_\_\_/\_\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale del servizio proposto secondo i criteri sottoindicati:

- Utilizzo di prodotti che sono certificati secondo un sistema di etichettatura ambientale di tipo I (es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan,...);
- Sistema di gestione ambientale del fornitore del servizio (tipo EMAS o ISO 14001);
- Organizzazione di corsi di formazione al personale per il corretto utilizzo dei prodotti e dei materiali;
- Utilizzo di prodotti che non contengono profumi e coloranti;
- Trasporto e consegna dei prodotti di pulizia utilizzati in forma concentrata e loro diluizione sul luogo di impiego;
- Utilizzo di contenitori riutilizzabili ed effettivo riutilizzo;
- Utilizzo di macchinari e soluzioni che consentano una riduzione dei consumi idrici;
- Utilizzo di apparecchiature (lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, ecc.) ad elevata efficienza energetica e/o che abbiano ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di Tipo I (es. Ecolabel europeo, Nordic Swan, Blauer Engel,...)
- Minimizzazione della varietà di prodotti di pulizia utilizzati
- Utilizzo di materiali e attrezzi che non siano usa e getta.

---

di un'analisi di rischio complementare e può consentire o restringere l'uso di tensioattivi non rapidamente biodegradabili, probabilmente principalmente per applicazioni speciali.

# ALLEGATO D

## Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di edifici

### APPLICABILITA'

I criteri ambientali sono innanzitutto applicabili, qualora tecnicamente possibile, a (vedi Dlgs 192/2005 – Art.3 – Ambito di intervento, commi 1 e 2):

- Edifici di nuova costruzione;
- Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- Nel caso di ampliamenti di edifici che risultino volumetricamente superiori al 20 per cento dell'intero edificio, l'applicazione è limitata al solo ampliamento.

I criteri ambientali sono inoltre da applicare, ogni volta che ciò sia possibile, in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'integrazione dei requisiti ambientali nei casi di edifici sottoposti a particolari vincoli (es. pregio architettonico), dovrà essere adattata in modo da tenere conto anche di questi aspetti.

### TITOLO DELL'APPALTO

Per facilitare gli offerenti ad individuare più facilmente ciò che si richiede e trasmettere il messaggio che le prestazioni ambientali avranno un peso importante nell'esecuzione del contratto, è opportuno dare un titolo "verde" all'appalto. Per esempio si potrà indire una gara per la "Progettazione secondo criteri di efficienza energetico - ambientale" o per un "Edificio a basso consumo energetico". L'utilizzo di titoli di carattere promozionale rappresenta un messaggio non solo verso i potenziali fornitori, ma anche verso la comunità locale e altri enti aggiudicatori.

## 1.1 SPECIFICHE TECNICHE DI MINIMA

### 1.1.1. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Obiettivo: ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale

Sono previste due possibili metodologie di verifica della prestazione energetica dell'edificio. La prima (Metodo A) prevede lo sviluppo di un bilancio termico secondo la norma UNI EN 832 "Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali" e UNI EN ISO 13790 "Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento" ed è particolarmente indicata per le costruzioni esistenti.

La seconda (Metodo B) è una procedura di verifica semplificata che prevede l'impiego di 3 indicatori di più rapida verifica che devono essere contemporaneamente soddisfatti, qualora tecnicamente possibile.

#### Metodo A

Energia primaria per la climatizzazione

Indicatore di prestazione: fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale riferito alla superficie utile (kWh/m<sup>2</sup> anno)

Prestazione richiesta:

- Nuove costruzioni di edifici residenziali, uffici e scuole:  $\leq 50 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$ ;
- Nuove costruzioni di ospedali, impianti sportivi, ecc. e
- Interventi su strutture esistenti: fabbisogno annuo di energia primaria inferiore del 25% rispetto a quello limite di legge stabilito secondo il Dlgs 192/05 (punto 1 - Tabella 1 dell'allegato C).

Metodo di verifica: calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale secondo le norme UNI EN 832 e UNI EN ISO 13790

### Metodo B

#### B.1 Isolamento termico

Indicatore di prestazione: trasmittanza termica ( $\text{W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$ )

Prestazione richiesta:

- strutture verticali opache:  $\leq 0,37 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$
- strutture orizzontali opache:  $\leq 0,34 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$
- chiusure trasparenti (globale infisso)  $\leq 2.30 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$

Metodo di verifica: per ogni componente edilizio opaco deve essere verificato che la trasmittanza termica, determinata secondo la norma UNI EN ISO 6946 "Componenti ed elementi per l'edilizia – Resistenza e trasmittanza termica – Metodo di calcolo" sia pari o inferiore alla prestazione richiesta; per ogni componente trasparente, deve essere verificato che la trasmittanza termica, determinata secondo la norma UNI EN ISO 10077 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato" sia pari o inferiore alla prestazione richiesta.

#### B.2 Guadagni solari

Indicatore di prestazione: percentuale di superficie delle aperture direttamente soleggiate alle ore 12 del 21/12

Prestazione richiesta:  $\geq 30\%$

Metodo di verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il soleggiamento delle superfici vetrate nel periodo indicato (ore 12 del 21 dicembre).

#### B.3 Rendimento dell'impianto di riscaldamento

Indicatore di prestazione: rendimento globale (combinazione dei rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione e produzione)

Prestazione richiesta:  $\geq 0,8$

Metodo di verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il rendimento globale dell'impianto di riscaldamento secondo la norma UNI EN ISO 10348 "Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di calcolo".

## **1.1.2. CLIMATIZZAZIONE ESTIVA**

Obiettivi:

- ridurre il carico termico dovuto all'irraggiamento solare nel periodo estivo;
- mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni nel periodo estivo, evitando il surriscaldamento dell'aria.

#### Controllo della radiazione solare

Indicatore di prestazione: fattore di ombreggiatura medio delle superfici vetrate, escluse quelle orientate a nord

Prestazione richiesta:  $\geq 85 \%$



Metodo di verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il fattore di ombreggiatura delle superfici vetrate (UNI 10375), escluse quelle orientate a Nord. Il fattore medio di ombreggiatura è la media pesata in base all'area del fattore di ombreggiatura delle superfici vetrate diversamente orientate. Anche nel caso di utilizzo di schermature mobili potrà essere seguita la stessa metodologia di calcolo.

#### *Inerzia termica*

Indicatore di prestazione: coefficiente di sfasamento dell'onda termica (ore – h)

Prestazione richiesta:  $\geq 10$  ore

Metodo di verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il coefficiente di sfasamento dell'onda termica di coperture e pareti verticali, secondo la norma UNI 10375 "Metodo di calcolo della temperatura interna estiva degli ambienti" o secondo la norma UNI EN ISO 13786 "Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo".

### **1.1.3. ILLUMINAZIONE NATURALE**

Obiettivo: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo.

Indicatore di prestazione: fattore medio di luce diurna (FLDm - %) di una unità abitativa tipo

Prestazione richiesta:  $\geq 3$  %

Metodo di verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificato il fattore medio di luce diurna in una unità abitativa tipo. Quest'ultimo risulta dalla media pesata per l'area di pavimento dei fattori medi di luce diurna dei singoli locali che compongono l'unità abitativa.

### **1.1.4. MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL'INVOLUCRO DELL' EDIFICIO**

Obiettivo: evitare il rischio di formazione e accumulo di condensa affinché la durabilità e l'integrità degli elementi costruttivi non venga compromessa, riducendo il consumo di risorse per le operazioni di manutenzione.

Indicatore di prestazione: soddisfacimento requisiti norma UNI EN ISO 13788.

Prestazione richiesta: assenza di condensa interstiziale in tutta la stagione di riscaldamento nei componenti opachi di involucro.

Metodo di verifica: in base ai dati di progetto deve essere verificata l'assenza di condensa interstiziale nei componenti opachi di involucro (copertura, pareti verticali, solaio inferiore) secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 13788.

### **1.1.5 SOSTANZE PERICOLOSE**

E escluso l'uso dei seguenti materiali nella costruzione di nuovi edifici e nel restauro di edifici esistenti:

Prodotti che contengono idrofluorocarburi (H-FKW)

- Prodotti che contengono esafluoruro di zolfo (SF<sub>6</sub>)
- Pitture e vernici con un contenuto di solventi superiore a:
  - Pitture per pareti (norma EN 13300): 30 g/l (detratto il contenuto di acqua)
  - Altre pitture con una resa di 15 m<sup>2</sup>/l, con un potere coprente al 98% di opacità: 250 g/l (detratto il contenuto di acqua)
  - Tutti gli altri prodotti (comprese le pitture non destinate al rivestimento murale e con una resa inferiore a 15 m<sup>2</sup>/l, le vernici, i coloranti per legno, i rivestimenti e le pitture per pavimenti e prodotti correlati: 180 g/l (detratto il contenuto di acqua).

Le pitture e vernici che hanno ottenuto una certificazione secondo un sistema di etichettatura ecologica di Tipo I (UNI EN ISO 14024), quali ad esempio l'Ecolabel europeo, il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici, sono considerate rispondenti ai requisiti richiesti.

I partecipanti al bando devono confermare nella loro domanda di gara che questi materiali non saranno usati nei lavori di costruzione. Il vincitore dovrà dimostrare la rispondenza ai requisiti attraverso certificazioni rilasciate da enti indipendenti.

#### **1.1.6 LAMPADE A BASSO CONSUMO**

È richiesto che le lampade utilizzate siano classificate di classe A in base al decreto 10 luglio 2001 di recepimento della direttiva 98/11/CE, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

#### **1.1.7 CALDAIE AD ALTA EFFICIENZA**

Le caldaie installate devono essere marcate almeno a tre (\*\*\*) stelle, secondo il sistema di attribuzione delle marcature di rendimento energetico stabilito dal D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660.

#### **1.1.8 SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE**

Su tutti i corpi scaldanti devono essere installate delle valvole termostatiche o devono essere previsti altri sistemi di regolazione climatica nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi.

#### **1.1.9 FONTI RINNOVABILI**

##### **Valutazioni per impianti solari e relative predisposizioni impiantistiche**

Deve essere fornita una valutazione delle possibilità di installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici. Ai fini della valutazione dovranno essere considerate le superfici della copertura dell'edificio o di pertinenza dell'edificio, con le seguenti caratteristiche:

1. orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud-Ovest per le coperture inclinate;
2. non ombreggiata nei mesi più sfavorevoli, gennaio – dicembre, da parti dell'edificio stesso o da ostacoli nelle pertinenze per più di del 10% della superficie disponibile;
3. superfici frangisole.

Nei documenti di progetto dovranno essere chiaramente indicate e quantificate le zone adatte all'installazione dell'impianto.

Qualora i risultati della valutazione sulle possibilità di installazione di sistemi solari termici e/o fotovoltaici risultino positivi deve essere incluso un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del circuito primario degli impianti solare termico e i dispositivi di condizionamento della potenza dell'impianto fotovoltaico e di connessione alla rete.

È necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di mandata e una di ritorno all'impianto solare termico, due canaline (corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all'impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.

È necessario prevedere, per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze, opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell'acqua calda sanitaria e un collegamento elettrico

### **1.1.10 RIDUTTORI DI FLUSSO E CASSETTE WC A DOPPIO TASTO**

Devono essere installati su tutti gli erogatori relativi a lavandini, lavelli, docce, dei riduttori del flusso idrico (aeratori).

Le cassette di cacciata dei wc devono essere a doppio tasto e consentire due differenti modalità di risciacquo con diversi quantitativi d'acqua (3-4 litri e 6-9 litri).

### **1.2 GESTIONE AMBIENTALE DELLE FASI DI CANTIERE**

L'impresa dovrà dichiarare e dimostrare di gestire le fasi di cantiere per la realizzazione delle opere secondo il sistema di gestione ambientale fornito dal committente.

### **1.3 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE**

Punti \_\_/\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale del progetto proposto secondo i criteri sottoindicati:

- Adozione di soluzioni per il risparmio energetico nell'illuminazione quali, ad esempio, sistemi di regolazione del flusso luminoso e sensori di presenza.
- Adozione di soluzioni per il risparmio, il recupero e il riutilizzo delle acque piovane e/o delle acque grigie;
- Utilizzo di prodotti che hanno ottenuto un'etichetta ambientale di Tipo I, come, ad esempio, l'Ecolabel europeo o il Blauer Engel tedesco e il Nordic Swan dei paesi nordici o che dimostrano di rispettarne i criteri;
- Utilizzo di legno coltivato in maniera sostenibile (per la definizione e la verifica si veda la nota<sup>15</sup>)
- Impiego di materiali e tecnologie presenti nella "Sezione Bioedilizia" del Prezziario delle Opere e dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte o equivalenti;
- Utilizzo da parte dell'impresa di costruzione/architettura di uno strumento basato su dati di Analisi di Ciclo di Vita (LCA) nel processo di progettazione per calcolare il contenuto di energia primaria dei materiali di costruzione

---

<sup>15</sup> La definizione di legno coltivato in maniera sostenibile e la verifica dei requisiti riportati possono essere allegati ai documenti dell'appalto.

### **Gestione sostenibile delle foreste – criteri e procedura di verifica**

Tutte le fibre vergini di legno di provenienza forestale devono provenire da foreste e piantagioni gestite in modo da applicare i principi e le misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste.

In Europa, i principi e le misure summenzionate devono almeno corrispondere a quelli definiti dalle Linee Guida operative paneuropee per la Gestione Sostenibile delle Foreste, come approvate dalla Conferenza Interministeriale di Lisbona sulla Protezione delle Foreste in Europa (2-4 Giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi devono corrispondere ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, Giugno 1992) e, laddove possibile, ai criteri o alle linee guida della gestione sostenibile delle foreste adottati nel quadro di iniziative internazionali o regionali (OILT, Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell'Africa).

Verifica: Qualora vengano utilizzate fibre vergini di provenienza forestale, il richiedente fornirà i certificati, per esempio il marchio FSC (Forest Stewardship Council) o del PEFC (Pan-european Forest Certification Council) e i documenti giustificativi che attestino che il sistema di certificazione consente una corretta valutazione dei principi e delle misure di gestione sostenibile delle foreste. Per le fibre vergini di legno sostenibile, per le quali non esiste una certificazione che attesti la gestione, il richiedente deve presentare una dichiarazione, una carta, un codice di condotta o attestato che certifichi il rispetto dei suddetti requisiti di provenienza forestale

# ALLEGATO E

## Specifiche tecniche di minima e criteri di valutazione per Acquisti Pubblici Ecologici di alimenti e servizi di ristorazione

### Specifiche tecniche di minima

#### **Prodotti biologici**

Si richiede che i legumi secchi, le patate, le carote, i pomodori pelati, la passata di pomodoro, le mele, le pere, le banane, le pesche, le albicocche e le arance (...) utilizzati nella preparazione dei pasti siano ottenuti secondo un metodo di produzione biologico.

Per "biologico" si intende un metodo di produzione di prodotti agricoli conforme a quanto indicato dal Regolamento della Commissione Europea 2092/91 del 24 Giugno 1991 e s.m.i. relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

#### **Menu vegetariano**

Si richiede che venga previsto un **menu vegetariano**, senza carne né pesce.

#### **Stoviglie e vasellame**

Per stoviglie, vasellame, posate, bicchieri, tazze devono essere utilizzati prodotti pluriuso (es. ceramica, vetro, polipropilene, melamina, ...) non è consentito l'utilizzo di prodotti monouso.

#### **Eccedenze alimentari**

Le eccedenze alimentari dovranno essere destinate, così come consentito dalla legge 155/2003, detta del "Buon Samaritano", a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ferma restando la salvaguardia della salute dei destinatari, attraverso la garanzia della perfetta conservazione degli alimenti distribuiti.

#### **Acqua**

Per la **fornitura di acqua** deve essere verificata la possibilità di utilizzare l'acqua di rete (accertamento della presenza di locali igienicamente idonei, eventuali analisi nei punti di distribuzione ed eventuale trattamento al punto di erogazione)

## **Raccolta differenziata dei rifiuti**

Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti in modo differenziato secondo le modalità stabilite dall'ente che assicura la gestione dei rifiuti.

### **Criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Punti \_\_/\_\_ assegnati in relazione alle misure di riduzione dell'impatto ambientale della fornitura o del servizio proposto secondo i criteri sottoindicati:

- Quota percentuale (in peso) di prodotti biologici forniti in aumento rispetto a quanto obbligatoriamente richiesto;
- Adozione di soluzioni per la migliore gestione e la riduzione dei rifiuti prodotti, migliorative rispetto a quanto obbligatoriamente richiesto (es. forniture in grosso formato, prodotti con "imballaggio a rendere" o riutilizzabili);
- Utilizzo di prodotti che hanno ottenuto un'etichetta ambientale di Tipo I, come, ad esempio, l'Ecolabel europeo o il Blauer Engel tedesco o il Nordic Swan dei paesi nordici o dimostrino di rispettarne i criteri;
- Offerta di prodotti alimentari conformi alla Denominazione di Origine Protetta - DOP o all'Indicazione Geografica Protetta – IGP (Regolamento della Commissione Europea n. 2081/92 del 14 luglio 1992) o che rientrano nel "Paniere" dei prodotti tipici della Provincia di Torino.
- Offerta di percorsi di educazione alimentare che prevedano in particolare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione degli utenti alle problematiche ambientali legate all'alimentazione;
- Offerta di modalità di trasporto dei pasti con mezzi a basso impatto ambientale;
- Fornitura di prodotti del Commercio Equo e Solidale
- Fornitura di prodotti ittici che abbiano ottenuto la certificazione MSC (Marine Stewardship Council) per la pesca sostenibile o dimostrino di rispettarne i criteri